



Civile.it

Ravvedimento operoso piu' facile ed espropriazione senza ipoteca in caso di riscossione coattiva

di Spataro

Ravvedimento operoso ancora piÃ¹ conveniente

Abolizione di alcuni adempimenti tributari

I chiarimenti delle Entrate per lâ€™attuazione del dl anti-crisi

del 2009-03-20 su Civile.it, oggi e' il 09.08.2022

Semplificazione, maggiore convenienza con la regolarizzazione spontanea e potenziamento delle procedure di riscossione.

Ãˆ quanto previsto dal decreto anti-crisi, di cui l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti, per gli adempimenti tributari, con la circolare 10/E firmata oggi.

Ravvedimento operoso

Chi si avvale di questo istituto, prima della constatazione della violazione degli obblighi tributari e prima dell'inizio di eventuale controllo, beneficia oggi di un maggior abbattimento delle sanzioni. In particolare la misura della riduzione passa:

- â€¸ da 1/8 a 1/12 del minimo, per la regolarizzazione del mancato pagamento delle imposte periodiche, in acconto o a saldo
- â€¸ da 1/5 a 1/10 del minimo, per la correzione di errori e omissioni
- â€¸ da 1/8 a 1/12 del minimo, per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni

Abolizione di alcuni obblighi tributari

Eliminati una serie di adempimenti, a carico dei contribuenti, che non hanno trovato applicazione pratica. Nello specifico, sono stati aboliti:

- l'obbligo della comunicazione preventiva, da parte dei soggetti Iva, delle compensazioni di somme oltre i 10mila euro
- l'obbligo di memorizzare elettronicamente le cessioni di beni e servizi effettuate tramite distributori automatici
- l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte delle imprese della grande distribuzione e del commercio al minuto e, conseguentemente, l'obbligo degli idonei misuratori fiscali

La circolare precisa perÃ², che le imprese della grande distribuzione commerciali e di servizi hanno comunque facoltÃ di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Potenziamento e semplificazione della riscossione coattiva

Si semplificano le modalità con cui l'agente della riscossione può aggredire il patrimonio immobiliare per il recupero delle somme dovute a seguito di condono fiscale.

Si potrà ora procedere direttamente all'espropriazione senza iscrizione di ipoteca, a condizione che i debiti da condono siano superiori a 5.000 euro.

Rimborsi ultradecennali

Abrogata la norma che prevedeva la maturazione di ulteriori interessi per i rimborsi 'ultradecennali' relativi alle imposte sul reddito, ferma restando la validità della disposizione fino all'entrata in vigore della legge di conversione del dl 185/2008, ovvero il 29 gennaio 2009.

Sisma 2002 - province di Campobasso e Foggia

Tutti i contribuenti residenti o con domicilio, sede legale o operativa nelle province di Campobasso e di Foggia potranno definire i versamenti sospesi, relativi al periodo 31 ottobre 2002 - 30 giugno 2008, corrispondendo il 40% di quanto dovuto, suddiviso in 120 rate a partire dal 16 giugno 2009.

La circolare è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate "www.agenziaentrate.gov.it" all'interno della sezione Risoluzioni e Circolari. Su Fiscooggi.it, sarà inoltre pubblicato un articolo di approfondimento.

Roma, 19 marzo 2009

- [Circolare n.10 del 19 marzo 2009](#)
- [Comunicato stampa Agenzia Entrate](#)

<http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=42369> - Agenzia delle Entrate

Hai letto: *Ravvedimento operoso piu' facile ed espropriazione senza ipoteca in caso di riscossione coattiva*

Approfondimenti: [Ravvedimento operoso](#) > [Riscossione coattiva](#) > [Civile.it](#) > [Espropriazione](#) > [Immobili](#) > [Ipoteca](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)